

REGOLAMENTO (CE) N. 2110/96 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 1996
che modifica il regolamento (CE) n. 1832/96 che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione, diversi dai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽⁵⁾, prevede in base a quali elementi sono fissati i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione; che occorre altresì adattare queste quantità tenendo conto della situazione

dei mercati; che per motivi di trasparenza è necessario fornire agli operatori un quadro aggiornato della situazione per quanto riguarda tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1832/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.